



CONVENZIONE

RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA – RBB

La Rete Bibliotecaria Bresciana, avviata nel 1988 su iniziativa della Provincia di Brescia e istituita formalmente nel 2012, con questa Convenzione intende dare continuità all'esperienza di cooperazione consolidata nel tempo e definita nella Convenzione 2012-2022, nel rispetto dei principi del Manifesto Unesco sulle biblioteche.

Le biblioteche, strumento di accesso all'informazione indispensabile all'esercizio della democrazia, sono istituzioni aperte alle proprie comunità per rispondere ai bisogni informativi e culturali dei cittadini. Svolgono un ruolo sociale fondamentale, anche attraverso attività inclusive e di supporto alla comunità, come è emerso con forza anche durante l'emergenza sanitaria causata dal Covid 19.

L'avvento del digitale ha radicalmente mutato il modello di fruizione della cultura, suscitando nei cittadini nuovi bisogni e necessità.

In questo contesto, scopo della Rete Bibliotecaria Bresciana è quello di conciliare il servizio tradizionale della biblioteca di pubblica lettura basato sulla fisicità dei documenti e degli spazi e sulla promozione della lettura con l'innovazione, intesa in tutti i suoi aspetti.

La Rete Bibliotecaria Bresciana si propone di interpretare le nuove aspettative espresse dalla società e di rafforzare il proprio ruolo di coordinamento delle biblioteche, valorizzando il ruolo che storicamente esse rivestono.

Nello stesso spirito, per quanto attiene i rapporti tra i suoi componenti, si fonda sui principi di efficace ed efficiente cooperazione, reciproca responsabilità e solidarietà istituzionale.

Richiamati i riferimenti normativi di cui all'art. 16 (*Riferimenti normativi*) della presente Convenzione, e tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto tra i sottoscrittori, si condivide e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Istituzione)

La Provincia di Brescia e il Sistema Bibliotecario Bassa Bresciana Centrale (ente capofila Comune di Manerbio), il Sistema Bibliotecario Brescia est (ente capofila Comune di Rezzato), il Sistema Bibliotecario Nord Est Bresciano (ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia), il Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano (ente capofila Comune di Palazzolo sull'Oglio), il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano (ente capofila Comune di Chiari), il Sistema Bibliotecario Urbano (ente capofila Comune di Brescia), il Sistema Bibliotecario di Valle Camonica (ente capofila Comunità Montana di Valle Camonica) e il Sistema Bibliotecario di Valle Trompia (ente capofila Comunità Montana di Valle Trompia), in rappresentanza dei Comuni ad essi associati, sottoscrivono la presente Convenzione - ai sensi del Titolo I capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.

267 - per garantire la gestione e lo sviluppo in modo coordinato e solidale dell'area di cooperazione bibliotecaria intersistemica denominata Rete Bibliotecaria Bresciana (d'ora in avanti RBB), istituita con Delibera di Giunta Provinciale n. 515 del 19/12/2011, sottoscritta in data 13/02/2012.

I sottoscrittori ravvisano la necessità di garantire i servizi della RBB, senza soluzione di continuità, prorogando gli effetti dei provvedimenti adottati nel corso della precedente Convenzione sopra citata.

ART. 2

(Composizione e ruoli)

Fanno parte della Rete Bibliotecaria Bresciana

- le Biblioteche di pubblica lettura di ente locale, in virtù dell'adesione ad uno dei Sistemi Bibliotecari sottoscrittori. Le biblioteche garantiscono l'osservanza dei principi, degli obiettivi e delle pratiche di servizio adottate dalla RBB, e assolvono il ruolo previsto nella vigente Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo" BURL n. 41, suppl. 11 ottobre 2016. Fanno parte della RBB anche le biblioteche di altra titolarità, pubblica e privata, che sottoscrivono un accordo con la Provincia di Brescia o con uno dei Sistemi Bibliotecari sottoscrittori, nel rispetto dei principi e delle finalità stabiliti dalla presente Convenzione;
- i Sistemi Bibliotecari, intercomunali e urbano, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della vigente normativa regionale, sono lo strumento di attuazione della cooperazione bibliotecaria. Essi si impegnano, attraverso la presente Convenzione, nella definizione della programmazione triennale della Rete e nell'approntamento di strumenti volti ad una più efficiente ed efficace gestione del servizio e al miglior coordinamento tra le istituzioni. Contemporaneamente i Sistemi agiscono affinché le scelte e la programmazione della RBB vengano recepite nei propri atti di programmazione e conseguentemente assunte nella gestione dei servizi;
- la Provincia di Brescia, quale ente di raccordo che rappresenta la propria comunità, è capofila della RBB, esercita le funzioni connesse al coordinamento della RBB, garantisce i servizi fondamentali per il suo funzionamento - dettagliati all'art. 5 (*Attività e servizi*), e promuove le attività utili al suo sviluppo, anche nell'ambito degli indirizzi definiti da Regione Lombardia.

La RBB è aperta alla collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni, pubbliche e private, purché orientati a svolgere servizio pubblico nell'ambito della promozione e della diffusione dei servizi bibliotecari in Italia e all'estero.

ART. 3

(Denominazione, logo)

L'area di cooperazione interbibliotecaria, oggetto della presente Convenzione, è denominata Rete Bibliotecaria Bresciana, rappresentata anche con la sigla RBB, e il logo che la identifica è riportato in testa a questa Convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale.

La denominazione, il logo o le sue varianti (ad esempio il logo RBBC, che include il riferimento alla rete partner cremonese) sono utilizzati dai soggetti aderenti alla RBB nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie di pubblica lettura e dei servizi offerti dalla Rete, o realizzati con il suo supporto.

ART. 4

(Finalità)

1. La Convenzione è stipulata allo scopo di favorire l'esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza ed economicità dal singolo Sistema e dalla singola Amministrazione Comunale per mezzo della singola biblioteca.
2. Attraverso la Convenzione si tende all'obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali e lo sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore delle biblioteche della Rete e dei Comuni.
3. La cooperazione bibliotecaria si ispira al principio della condivisione degli obiettivi e delle strategie di servizio e si attua tramite rapporti finanziari fondati sulla solidarietà, sulla reciprocità e sulla leale cooperazione istituzionale.

ART. 5

(Attività e servizi)

Le finalità di cui alla presente Convenzione sono perseguite attraverso la gestione di servizi strategici necessari per garantire la diffusione dei servizi bibliotecari pubblici e delle attività informative, formative e culturali del territorio.

I servizi strategici e le attività da essi derivanti sono:

- a) gestione e sviluppo del sistema informatico;
- b) scelte catalografiche e protocolli attuativi;
- c) catalogazione documentaria e manutenzione del catalogo bibliografico;
- d) prestito interbibliotecario;
- e) gestione coordinata del patrimonio documentario, sia analogico che digitale;
- f) formazione e aggiornamento professionale;
- g) attività di promozione e valorizzazione dei servizi e della lettura;
- h) monitoraggio ed elaborazione dati.

Sono attribuiti in via esclusiva alla Provincia di Brescia i servizi strategici di cui al comma a) e b).

Per la realizzazione di tutti gli altri servizi strategici, la Provincia di Brescia e i Sistemi Bibliotecari mettono a disposizione, secondo criteri di proporzionalità e di solidarietà, le risorse umane e finanziarie.

ART. 6

(Organi della Rete e forme di consultazione)

La Rete bibliotecaria favorisce la partecipazione delle biblioteche e dei Sistemi bibliotecari alla programmazione e realizzazione dei servizi. A tale scopo sono istituiti i seguenti organi di governo, che sono convocati almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta:

A) Consulta della RBB (d'ora in poi Consulta):

- i. è composta dal Presidente della Provincia di Brescia, o da un suo delegato, e dai Legali rappresentanti degli Enti gestori dei Sistemi Bibliotecari o dai Presidenti dei Sistemi o da loro delegati, purché scelti al di fuori di coloro che hanno titolo per far parte del Comitato Tecnico dei Direttori. La durata del mandato dei singoli membri della Consulta è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento. Vi partecipano anche i membri del Comitato Tecnico dei Direttori dei Sistemi Bibliotecari, con funzione consultiva e senza diritto di voto;

- ii. è convocata dal Presidente della Provincia di Brescia, che la presiede, o, se richiesto, da un terzo dei membri;
- iii. si riunisce di regola almeno due volte all'anno. Per la validità della Consulta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto;
- iv. vigila sulla piena attuazione delle finalità della Convenzione definendo l'indirizzo politico della RBB;
- v. esamina e approva il Documento d'Indirizzo Generale – DIG, di cui all'art. 7 (*Documento di Indirizzo Generale - DIG*), strumento di programmazione triennale degli obiettivi e dei servizi, e sue eventuali modifiche, a maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto.

Di ogni seduta della Consulta viene redatto il verbale, a cura dell'Ufficio Biblioteche della Provincia.

B) Comitato Tecnico dei Direttori (d'ora in poi CTD):

- i. è composto dai Direttori/Coordinatori dei Sistemi Bibliotecari e dal referente dell'Ufficio Biblioteche della Provincia, o da loro collaboratori formalmente delegati;
- ii. è convocato dall'Ufficio Biblioteche o, se richiesto, da un terzo dei Direttori dei Sistemi;
- iii. il CTD si incontra almeno 3 volte all'anno;
- iv. è coordinato dal responsabile Ufficio Biblioteche;
- v. a partire dalle linee di indirizzo espresse dalla Consulta, redige la proposta di DIG, corredata dal bilancio previsionale, sulla quale la Consulta sarà chiamata ad esprimere la propria approvazione;
- vi. attua quanto previsto nel DIG predisponendo adeguata programmazione ed efficace progettazione; coordina le attività comuni della RBB; formula proposte tecniche sullo sviluppo e l'organizzazione della RBB;
- vii. informa la Consulta circa l'andamento delle attività previste nel DIG e del suo eventuale adeguamento a nuove necessità;
- viii. organizza e gestisce l'Assemblea dei Bibliotecari, come indicato nel successivo paragrafo C).

Ad ogni incontro del CTD viene redatto verbale di sintesi delle proposte concordate, a cura dell'Ufficio Biblioteche.

C) Assemblea dei bibliotecari:

- i. ha lo scopo di favorire il confronto tra gli operatori della Rete al fine di supportare lo sviluppo tecnico dei servizi della Rete e la loro omogenea applicazione;
- ii. è composta dai Responsabili del servizio Biblioteca e dai bibliotecari/aiuto bibliotecari delle biblioteche della Rete; la partecipazione può essere estesa anche a soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono formalmente al funzionamento delle biblioteche (leve civiche, volontari della biblioteca, ecc.) e alle reti bibliotecarie che intrattengono rapporti di collaborazione con la RBB;
- iii. si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Ufficio Biblioteche della Provincia.

ART. 7

(Documento di Indirizzo Generale - DIG)

1. Il Documento di Indirizzo Generale è lo strumento di programmazione triennale degli obiettivi e dei servizi della RBB, che recepisce gli indirizzi della Consulta (di cui all'art. 6, comma A *Organi della Rete e forme di consultazione. Consulta della RBB*) e a cui devono far riferimento i documenti di programmazione dei Sistemi Bibliotecari e delle singole biblioteche aderenti alla Rete.
2. Il DIG, nel rispetto degli standard e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, deve contenere indicazioni di carattere gestionale ed evolutivo dei servizi ritenuti strategici e fondamentali per la Rete; nello specifico dovrà far riferimento a:
 - a. assetto della RBB e relazioni con altre istituzioni competenti in materia;

- b. orientamento e sviluppo generale della RBB, con gli obiettivi minimi ad ogni livello di servizio (Biblioteche, Sistemi, Provincia);
- c. sviluppo e aggiornamento delle pratiche di servizio della RBB;
- d. sviluppo e manutenzione del sistema informatico;
- e. sviluppo e manutenzione del catalogo collettivo;
- f. arricchimento e sviluppo del patrimonio documentario analogico e digitale, comprensivo dell'acquisto coordinato/centralizzato;
- g. organizzazione del prestito interbibliotecario;
- h. definizione di strategie e di pratiche tese alla promozione della lettura e dei servizi;
- i. armonizzazione delle pratiche di lavoro e delle iniziative proposte dai Sistemi, con particolare riguardo alle attività che coinvolgono più Sistemi, ai fini della condivisione di buone pratiche;
- j. aggiornamento e formazione degli operatori della RBB.

Annualmente il Comitato Tecnico dei Direttori sottopone alla Consulta il piano consuntivo relativo alla gestione del DIG per l'anno in corso e propone eventuali modifiche. Provvede inoltre alla definizione del bilancio previsionale.

- 3. La stesura dei documenti da sottoporre alla Consulta della RBB, su indicazioni del Comitato Tecnico dei Direttori, è curata dall'Ufficio Biblioteche provinciale.
- 4. Il DIG può essere aggiornato annualmente con la stessa modalità prevista per la sua approvazione.

ART. 8

(Funzioni e compiti comuni a tutti i contraenti)

- 1. I contraenti, in considerazione delle competenze loro attribuite dalle norme vigenti e della distribuzione dei compiti contenuta nel DIG e nel rispetto degli standard e dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, concorrono:
 - a) a realizzare attraverso il proprio staff tecnico il coordinamento e la gestione dei servizi, nonché garantire la necessaria consulenza e assistenza tecnico-biblioteconomica e informatica;
 - b) a curare l'aggiornamento degli operatori di biblioteca;
 - c) allo sviluppo e alla gestione delle raccolte documentarie, costituite da risorse analogiche e da risorse digitali, e allo sviluppo e alla manutenzione del catalogo bibliografico collettivo, in applicazione delle pratiche tese ad una gestione efficiente ed efficace;
 - d) all'armonizzazione delle pratiche gestionali e di servizio delle biblioteche presidiando il corretto ed efficace utilizzo del sistema informativo, con particolare attenzione all'attuazione delle misure previste dalle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - e) all'organizzazione del servizio di prestito interbibliotecario;
 - f) al raggiungimento di livelli di prestazione omogenei del servizio bibliotecario, facilitandone la fruizione da parte degli utenti e promuovendone l'utilizzo presso tutti i cittadini;
 - g) al monitoraggio e alla rilevazione dei dati sul funzionamento dei servizi;
 - h) alla cura di rapporti con altre istituzioni ed enti, anche privati, che operano nel campo della cultura, dell'educazione e della promozione sociale, al fine di realizzare progetti comuni.
- 2. Ciascun ente contraente, per realizzare servizi comuni alla RBB, può assumere il ruolo di capofila nell'ambito di partenariati finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati.
- 3. La regolazione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ente capofila e soggetti, pubblici e privati, che collaborano con la Rete avviene principalmente tramite lo strumento del Protocollo di Intesa.

4. Eventuali proventi ottenuti dal soggetto capofila per l'organizzazione e la gestione di un servizio comune per conto della RBB devono essere reinvestiti a beneficio della RBB.

ART. 9

(Compiti della Provincia di Brescia)

1. La Provincia di Brescia svolge il ruolo di rappresentante della Rete nei rapporti con l'esterno, di regolazione e di coordinamento delle istanze provenienti dai Sistemi bibliotecari sottoscrittori, al fine di garantire la crescita armonica e sostenibile della RBB.
2. Per la loro natura strategica e sovra sistemica, sono compiti della Provincia di Brescia:
 - a) lo sviluppo e la gestione dell'infrastruttura informatica (hardware e software) con particolare attenzione ai profili di sicurezza e di protezione dei dati personali degli utenti;
 - b) la definizione dell'organizzazione, della manutenzione e dello sviluppo della banca dati collettiva, bibliografica e gestionale della RBB;
 - c) la definizione del Protocollo di scelte catalografiche del fondo documentario moderno della RBB. Il fondo documentario antico sarà trattato secondo le scelte catalografiche concordate tra Biblioteca Queriniana e la Provincia, come meglio definito nel successivo art. 11 (*Compiti della biblioteca capoluogo di provincia Queriniana*);
 - d) la definizione e la stipula di partenariati con altre reti bibliotecarie e con altri soggetti che possono concorrere alla buona riuscita delle attività della Rete;
 - e) la gestione dei rapporti con la Regione Lombardia, o con altre istituzioni, per quanto attiene al riconoscimento, allo sviluppo e alla definizione di aspetti comuni alla RBB.
3. La Provincia è tenuta a condividere con i Sistemi bibliotecari sottoscrittori le eventuali adesioni di altri partner qualora l'adesione impatti sulle attività delle biblioteche e dei Sistemi.

La Provincia di Brescia svolge i compiti previsti nella presente Convenzione tramite l'Ufficio Biblioteche secondo la disciplina prevista nel regolamento della Provincia.

ART. 10

(Compiti dei Sistemi Bibliotecari)

Sono compiti dei Sistemi Bibliotecari:

- a) rappresentare le istanze e le necessità delle biblioteche affinché si possano individuare le migliori soluzioni al più alto livello di cooperazione, ottenendo economie di spesa e uniformità di erogazione dei servizi ai cittadini;
- b) curare la territorializzazione dei servizi promossi dalla RBB e la declinazione particolare degli indirizzi generali del DIG, in aderenza e nel rispetto delle specifiche esigenze del proprio territorio di riferimento;
- c) ideare, realizzare o partecipare a progetti di promozione della lettura che coinvolgano le biblioteche dei Sistemi bibliotecari e auspicabilmente altri enti e associazioni presenti e operanti nel proprio territorio di riferimento;
- d) curare le relazioni con gli Amministratori degli Enti associati;
- e) concorrere alla stesura del DIG e dei documenti da sottoporre alla Consulta della RBB fornendo all'Ufficio Biblioteche i dati necessari.

ART. 11

(Compiti della biblioteca capoluogo di provincia - Queriniana)

La Biblioteca Queriniana, biblioteca capoluogo di provincia, nel contesto della RBB svolge un ruolo specifico per quanto attiene la conservazione e la gestione del patrimonio documentario storico e di pregio; cura la costituzione di fondi speciali di rilevanza storico-culturale, promuovendo il dialogo con i soggetti del territorio che esprimono contributi culturali significativi; riguardo a questi fondi dà indicazioni per la valorizzazione; promuove le attività di catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del materiale librario e documentario antico, raro e di pregio, attraverso piattaforme tecnologiche conformi agli standard più moderni; assolve agli obblighi previsti dalla normativa sul deposito legale e si pone come riferimento per i rapporti con enti nazionali e internazionali.

Nello specifico:

- a) gestisce il diritto di stampa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, promuovendo percorsi bibliografici dedicati alla produzione editoriale locale;
- b) è referente per le procedure di scarto delle biblioteche della RBB;
- c) fornisce consulenza alle biblioteche della RBB sulla salvaguardia del materiale librario e documentario antico;
- d) presiede l'attività per la definizione delle scelte catalografiche relative al fondo documentario antico e di pregio;
- e) promuove lo studio di soluzioni catalografiche per il trattamento dei fondi speciali e contribuisce, salvaguardando la coerenza del Protocollo di scelte catalografiche del fondo documentario moderno di cui all'art. 9 (*Compiti della Provincia di Brescia*), al suo aggiornamento.

Art. 12

(Rapporti finanziari)

Gli enti sottoscrittori si impegnano, ognuno nell'ambito dei propri ed esclusivi finanziamenti, ad attuare quanto previsto dalla Convenzione e dal DIG. L'ente capofila avrà cura di definire congiuntamente con i sottoscrittori gli oneri relativi ai servizi condivisi e a darne relativa comunicazione ai partner, almeno l'anno precedente a quello di riferimento, ed in ogni caso entro i termini previsti per la preparazione degli atti propedeutici di bilancio degli enti sottoscrittori.

ART. 13

(Durata, sottoscrizione ed entrata in vigore della Convenzione)

1. La presente Convenzione è valida per dieci anni decorrenti dalla sottoscrizione.
2. I soggetti contraenti, nei sei mesi precedenti la scadenza della Convenzione, decidono modalità e tempi del rinnovo.
3. La presente Convenzione è sottoscritta in forma digitale dai soggetti contraenti e la sua validità decorre dalla data di sottoscrizione del Presidente della Provincia di Brescia, ente capofila della Rete Bibliotecaria Bresciana.

ART. 14

(Modifiche della Convenzione)

1. Ogni proposta di modifica della Convenzione deve essere sottoposta alla Consulta della RBB e deve essere approvata a maggioranza assoluta.
2. Affinché le modifiche siano esecutive, dopo l'approvazione della Consulta della RBB, debbono essere approvate dai sottoscrittori.

ART. 15

(Recesso)

1. È concessa ad ogni Ente sottoscrittore la facoltà di recedere dalla Convenzione, che comporta l'esclusione dai servizi della RBB, entro il mese di giugno dell'anno in corso, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti.

ART. 16

(Risoluzione delle controversie)

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra i contraenti - in ordine all'attività concernente le funzioni oggetto della Convenzione, ovvero in tema di interpretazione della stessa - devono essere risolti con spirito di reciproca comprensione e solidarietà.
2. Per questo le parti convengono che, in caso di controversie, è da esperire prioritariamente la soluzione dell'arbitrato rivolgendosi a un collegio composto da:
 - a) un membro nominato da ciascuno degli Enti;
 - b) un membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente. A quest'ultimo spetta il compito di presiedere il collegio arbitrale.
4. È nominato foro esclusivo il foro di Brescia.

ART. 17

(Riferimenti normativi)

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* (Titolo I, capo V) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 (con particolare riferimento agli art. 111 e art. 118);
- Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante *Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- D.M. 10 dicembre 2009 relativo alla individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 2522,

- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 *Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo*, BURL n. 41, suppl. 11 ottobre 2016;
- Legge 13 febbraio 2020, n. 15 *Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura*;
- Programma triennale regionale 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1011 del 31 marzo 2020;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 *Legge quadro sul volontariato*.

e provvedimenti legislativi e programmatici nazionali e regionali ad essi correlati.

ART. 18

(Norma transitoria)

Il DIG 2022-2024, conseguente all'adozione della Convenzione, sarà approvato entro il 30 giugno 2022.